



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
per l'applicazione della
TARI PUNTUALE

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2022

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Definizione di rifiuto	Pag. 3
Art. 3	Presupposti,	Pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria	Pag. 4
Art. 5	Determinazione della superficie imponibile	Pag. 5
Art. 6	Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 5
Art. 7	Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico esercizio	Pag. 7
Art. 8	Categorie di utenza	Pag. 8
Art. 9	Commisurazione della tariffa e Determinazione della tariffa puntuale	Pag. 9
Art. 10	Tariffa giornaliera	Pag. 10
Art. 11	Applicazione e agevolazioni in funzione dello svolgimento del servizio	Pag. 11
Art. 12	Tributo provinciale (TEFA)	Pag. 11
Art. 13	Esenzioni e agevolazioni utenze domestiche	Pag. 12
Art. 14	A agevolazioni per utenze non domestiche	Pag. 13
Art. 15	Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico	Pag. 13
Art. 16	Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari	Pag. 14
Art. 17	Riduzioni per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche	Pag. 14
Art. 18	A agevolazioni per associazioni di volontariato	Pag. 15
Art. 19	Altre riduzioni e agevolazioni	Pag. 15
Art. 20	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	Pag. 15
Art. 21	Periodi di applicazione della tariffa	Pag. 16
Art. 22	Versamenti e Riscossione	Pag. 16
Art. 23	Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 16
Art. 24	Funzionario Responsabile del tributo	Pag. 18
Art. 25	Controllo, accertamenti e rimborsi	Pag. 18
Art. 26	Soglie minime di versamento, rimborso e accertamento - rinvio	Pag. 18
Art. 27	Sanzioni e interessi	Pag. 18
Art. 28	Rimborsi e compensazioni.	Pag. 19
Art. 29	Entrata in vigore	Pag. 19

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013, ed è conforme ai principi previsti nella Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della Legge 147/2013, ed è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, comprensiva dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Il servizio è svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
3. La TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, e nella Delibera RAS N. 9/44 del 24.03.2022 "Linee guida per l'adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Sardegna. Approvazione meccanismo premialità/penalità per il 2022, il 2023 e il 2024".
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

ART. 2 - Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice Ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 - Presupposti

1. Il presupposto della Tari, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre "rifiuti urbani" così come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. b) ter del D.Lgs. n. 152/2006 e "simili agli urbani" indicati nell'Allegato L- quater al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria
2. Si intendono per:
 - a) **locale**, l'unità immobiliare o la porzione di essa destinata ad uno specifico utilizzo (abitativo, commerciale, produttivo, servizi) e dotata di specifica autonomia funzionale, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, riferibili alle utenze non domestiche, tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate per l'attività. Rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi a pagamento;
 - c) **utenze domestiche**, i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;

d) **utenze non domestiche**, i locali diversi dalle abitazioni, i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.

3. I locali e le aree si presumono posseduti, occupati o detenuti e quindi soggetti al tributo, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione dei servizi pubblici a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc.) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc.) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.

4. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria

1. E' tenuto al pagamento del tributo:

- Per le abitazioni e le relative pertinenze, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti, o i componenti del nucleo familiare in solido; nel caso di non residenti il conduttore occupante. Nel caso in cui in una abitazione, soggetta al tributo, nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, la Tari è dovuta dal possessore / i possessori in solido.
- Per i locali di uso abitativo e relative pertinenze, affittati in modo occasionale, o a studenti, o per un periodo inferiore all'anno, il tributo è dovuto dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere.
- Per i locali ad uso non abitativo e le aree scoperte, in cui si producono rifiuti urbani e simili agli urbani, il tributo è dovuto dal titolare dell'attività o dalla persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero dal soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici;
- Per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà il tributo è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali e le aree scoperte d'uso comune.
- Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che siano utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.
- L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
- Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale.
- Per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con tutti i soci.

ART. 5 - Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, è costituita, ai sensi dei commi 645 e 646 dell'art. 1 della L. 147/2013, dalle superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il soggetto passivo o responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. La superficie imponibile degli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e delle aree scoperte è, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della L. 147/2013, quella calpestabile, misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono. Solo nel caso in cui non esiste planimetria dei locali, la superficie da considerare è pari all'80% di quella catastale.

3. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.

4. **Per le utenze domestiche** sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garage, lavanderie, disimpegni, ecc.). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza superiore a m. 1,50.

5. **Per le utenze non domestiche** sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere magazzini e depositi ecc.) in cui si producono rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L-Quater del D.Lgs. n. 152/2006. Non si computano le superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, per esercizio di attività di produzione, magazzini o depositi funzionalmente ed esclusivamente connessi alla produzione, si formano in modo stabile e continuativo esclusivamente rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.

6. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa o ancorata al suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento.

7. Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura indicata nell'art. 7.

ART. 6 - Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani e simili agli urbani, per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Non sono quindi soggette alla tassa rifiuti:

Regolamento per l'applicazione della TARI Puntuale

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici; quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non c'è di regola, presenza umana;
- b) le scale, gli androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- c) gli impianti sportivi limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (ad esempio: palestre, campi gioco, piscine); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) le unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- e) le unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, purché effettivamente non utilizzate;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree adibite in via esclusiva all'accesso, al transito e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
- h) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- i) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
- j) le aree della produzione e i magazzini di materie prime e di merci ad essa funzionalmente ed esclusivamente connessi, delle attività industriali con capannoni di produzione in cui si producono solo rifiuti speciali, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020;
- k) i porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
- l) gli edifici o locali adibiti al culto;
- m) le sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- n) le aree adibite in via esclusiva ad aree di manovra, transito e sosta gratuita dei veicoli, marciapiedi e aree intercluse da stabile recinzione esterna;
- o) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- p) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostiene integralmente le relative spese di funzionamento;

4. I Monasteri di clausura, intesi per essi o parte di essi, gli spazi chiusi per il ritiro religioso, ove non è consentito l'ingresso agli esterni e sia regolamentata l'uscita e l'ingresso dei religiosi, senza altra attività diversa da quella istituzionale o che, se presente, sia assolutamente residuale non sono soggetti alla TARI. Sono invece soggette alla tassa le superfici destinate alla convivenza.

Art. 7 - Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico esercizio

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, con le attività produttive di soli rifiuti speciali.

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b ter) e 184 comma 3 lett. c) del D. Lgs 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano invece a valere le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 L.147/13).

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

5. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	Riduzione
tipografie - stamperie - vetrerie	30 %
falegnamerie	30 %
autocarrozzerie	30 %
autofficine per riparazione veicoli	30 %
gommisti	20 %
autofficine di elettrauto	20 %
distributori di carburante	20 %
lavanderie e tintorie	20 %
verniciatura - galvanotecnici – fonderie	20 %

studi fotografici	20 %
macellerie, pescherie	30 %
ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	15 %
Studi e laboratori odontoiatrici	20 %

6. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

7. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

8. Non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva di rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque i rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti [dell'area] dove vi è presenza di persone fisiche.

9. Per fruire della riduzione/detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

Art. 8 - Categorie di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 158/1999 la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2. **Le utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) Domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari, assenze per motivi di studio o di lavoro, per un periodo non inferiore a 183 giorni. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da componenti nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 183 giorni nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo comma 3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) Domestiche non residenti: sono le abitazioni "a disposizione" detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune. Per questa tipologia di utenza si assume come numero di occupanti quello di un'unità.

3. La variazione dei componenti il nucleo familiare, di cui ai commi precedenti, è concessa su domanda degli interessati, mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione dell'ufficio, da presentarsi inderogabilmente a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conguaglio. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione per poter procedere alla variazione richiesta. Il Comune si riserva altresì di richiedere la documentazione probatoria delle circostanze dichiarate
4. Per le utenze non domestiche, la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto.
5. Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA, dei codici ATECO, o di quanto certificato da altri Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
6. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
7. Nel caso di immobili riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
8. Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività.
9. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale Allegato A e Allegato B, per farne parte integrante e sostanziale.
10. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato B, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

ART. 9 - Commisurazione della tariffa e determinazione della tariffa puntuale

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
3. Il Consiglio Comunale approva annualmente, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 – sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana, la tariffa per ogni singola categoria d'utenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o nel diverso termine previsto per legge.

4. Il Consiglio Comunale provvede altresì a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e di cui agli allegati A e B del regolamento.

5. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti Ka e Kb, precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati dal DPR 158/1999.

7. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.

8. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a) la riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- b) il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- c) il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato;
- d) il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;

9. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel piano tariffario, viene addebitata la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore in uso per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori in uso per le utenze non domestiche.

10. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

11. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.

ART. 10 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili agli urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituito e dovuto apposito tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati, anche in strutture attrezzate soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, adottato con deliberazione regolamentare n. 34 del 29/04/2021.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e a metro quadro, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, maggiorata della percentuale del 100 %.
4. In caso di manifestazioni temporanee o eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero autorizzati dalla amm.ne comunale (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) fatto salvo l'obbligo della pulizia finale previsto dal regolamento del canone unico patrimoniale, il tributo giornaliero per la gestione dei rifiuti urbani sarà rapportato a quello annuale per i giorni di effettiva occupazione maggiorato del 100%.

ART. 11 - Applicazione e agevolazioni in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
2. Per le utenze ricomprese in tutte le Vie/Aree/Zone nella denominazione "case sparse", come individuate dal servizio di raccolta porta a porta del servizio d'igiene urbana integrata, previsto nel "Capitolato Speciale per la gestione dei rifiuti" allegato alla Determina del Dirigente n. 1356 del 13/11/2019", le quali usufruiscono di un servizio di raccolta domiciliare ridotto rispetto al calendario completo previsto per le aree urbanizzate, la tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 50%.
3. La tariffa è ridotta del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze non servite a domicilio poste a una distanza inferiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento o isole ecologiche, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.

ART. 12 - Tributo provinciale (TEFA)

1. Ai soggetti passivi della Tassa di cui all'ART.3, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all'ART. 19, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo ed è versato direttamente alla Provincia, ai sensi delle disposizioni del DM 31 luglio 2020 e DM 21 ottobre 2020, dai prestatori di servizi di pagamento.

ART. 13 - Esenzioni e agevolazioni utenze domestiche

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali adottati con delibera di Giunta, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.

2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000,00 Euro. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Nel momento in cui queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione.

2 bis. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale occupati da un unico componente ultraottantenne;

3. La tariffa si applica con la riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile dell'utenza domestica, per i soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, con indicatore ISEE in corso di validità, riferito all'intero nucleo, così articolato:

- Nucleo familiare fino a tre componenti con Isee non superiore a Euro 8.500,00;
- Nucleo familiare da quattro a cinque componenti con Isee non superiore a Euro 15.000,00;
- Nucleo familiare con oltre cinque componenti, con Isee non superiore a Euro 20.000,00.

4. Ai fini del riconoscimento della riduzione del precedente comma, il Comune consulta d'ufficio l'anagrafe comunale e la banca dati Inps relativa alle dichiarazioni Isee in corso di validazione. Su tali basi viene quantificata nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art. 25 comma 2 del presente regolamento) la tassa risultante dovuta per l'appartamento di residenza di quel nucleo familiare. In caso di irregolarità della dichiarazione Isee, sulla cui base è stata riconosciuta la suddetta agevolazione, con ricalcolo di un Isee superiore ai limiti definiti dal precedente comma 4, l'ufficio provvede a recuperare a carico del contribuente l'agevolazione TARI indebitamente goduta ed a sanzionare la violazione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L.78/10 (falsa dichiarazione a cui sia conseguito un indebito beneficio economico).

5. A decorrere dal 1/01/2021, ai sensi dell'art. 1, c. 48, della L.178/2020, la tariffa si applica in misura ridotta di 2/3, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e a condizione che questi ne dimostrino di averne diritto e che siano in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi. Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di

fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7. Il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

8. Gli importi delle riduzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati. Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari.

Art. 14 - Agevolazioni per utenze non domestiche

1. La tariffa si applica con una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale condizione deve essere contenuta nella denuncia originaria o di variazione. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. La riduzione è concessa su istanza degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il contribuente è tenuto altresì, a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto.

Art. 15 - Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile della tariffa, mentre restano soggette all'applicazione della quota fissa e del Tefa.

3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune:

- a) Il modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 su apposito modello predisposto dal comune. La comunicazione produce effetto per il biennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, la comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui si intende uscire dal servizio pubblico.
- b) Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;

Art. 16 - Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile e della Quota fissa della tariffa alle utenze non domestiche che devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. (Legge 147/2013, art. 1 comma 652 e comma 659 lettera e-bis).
2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti presenti apposta istanza all'ufficio TARI entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta allegando la documentazione di cui al precedente comma 2.
3. La riduzione, se dovuta, sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo.

Art. 17 - Riduzioni per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo come meglio descritta di seguito.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
 - b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
 - c) S è la superficie soggetta a TARI.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
 5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE (parte variabile della tariffa)
dal 35% al 65%	25%
dal 65,1% al 100,00%	50%

6. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 18 - Agevolazioni per associazioni di volontariato

1. Per le associazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato Regionale, secondo i principi della L.R. n. 39 del 13/09/1993, che svolgono, con modalità non commerciali, la propria attività istituzionale (assistenziale, previdenziale, sanitaria, di ricerca scientifica, didattica, culturale, ricreativa e sportiva) in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, la tariffa è ridotta del 50%.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'utilizzatore è tenuto fare apposita dichiarazione entro il termine del 31 Dicembre dell'anno d'imposta, a pena di decadenza. Tali dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

ART. 19 - Altre riduzioni e agevolazioni

1. Sono esenti da tassa, ai sensi dell'art.1 comma 660 della L.147/13, per ragioni di preminente interesse pubblico dell'attività ivi esercitata, i centri sociali per anziani, intendendosi per tali i luoghi di incontro e di attività destinati agli anziani e dagli stessi gestiti, aperti a tutti i cittadini ed ubicati in strutture (distribuite in tutti i Quartieri della città) messe a disposizione dal Comune come punto di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero e culturali, nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. Le singole associazioni devono altresì essere federate con Associazioni iscritte all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a garanzia delle funzioni sociali esercitate.

2. Per le attività di agriturismo si applica la riduzione del 30% della tariffa di riferimento.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari che entro l'anno di competenza adottino un cane dal canile comunale alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

ART. 20 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

2. Le agevolazioni comunali previste nel presente regolamento spettano a chi permane nel servizio pubblico di gestione rifiuti.

Art. 21 - Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Gli importi dovuti a debito o a credito sono calcolati di regola a conguaglio nella fattura successiva.

ART. 22 - Versamenti e riscossione

1. Il contribuente deve versare in autoliquidazione le somme dovute per l'anno di competenza, per tassa rifiuti e tributo provinciale, sia ratealmente che in unica soluzione entro le scadenze stabilite dal Comune.
2. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro la scadenza della prima rata, apposito prospetto riassuntivo della tassa dovuta, sulla base dell'ultima dichiarazione presentata e o dei dati in possesso dell'ufficio. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.
3. La Giunta comunale, in caso di impedimenti tecnici, può autorizzare la variazione delle scadenze delle rate di cui al precedente comma 1.
4. Il contribuente è tenuto al pagamento del tributo dovuto, secondo i termini di cui al comma 1) per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune, per poter comunque eseguire il versamento entro il termine di scadenza.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

ART. 23 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- per i soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante (preferibilmente l'intestatario della scheda famiglia) nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- per i non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza ;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali, nonché i dati del proprietario degli immobili;
- la superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e esenzioni.
- le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

b) Per le utenze non domestiche:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- l'indirizzo PEC.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica tramite mail o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 24 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 25 - Controllo, accertamenti e rimborsi

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 692 e seguenti della Legge 147/2013.

2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art. 1 comma 701 L. 147/2013) l'art.1 commi da 161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto e disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate comunali. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.

3. La tassa viene rimborsata secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.

4. Le notifiche degli atti di accertamento TARI sono effettuate, quando possibile, anche tramite Pec.

ART. 26 - Soglie minime di versamento, rimborso e accertamento – rinvio

1. La soglia minima per il versamento è pari a Euro 12,00 (ad esclusione della Tari giornaliera dove non viene stabilito un importo minimo), il rimborso e l'accertamento della tassa sono stabilite dal Regolamento Generale delle entrate tributarie, agli artt. 9 e 10.

ART. 27 - Sanzioni e interessi

1. In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13, così come disciplinate all'art. 15 nel vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie. L'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di cui all'art 24 di questo Regolamento, incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 della L.147/2013, da irrogare mediante apposito atto di accertamento esecutivo.

3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.

4. L'adempimento spontaneo tardivo (Ravvedimento operoso) è previsto dalla L. 160/2019 e dall'art. 18 del Regolamento Generale delle entrate tributarie.

ART. 28 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di TARI o IMU.

ART. 29 - Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

Classificazione delle utenze domestiche

Componenti
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componente
Famiglie di 3 componente
Famiglie di 4 componente
Famiglie di 5 componente
Famiglie di 6 e più componenti
Non residenti o locali tenuti a disposizione

**Classificazione delle categorie e sottocategorie TARI
Utenze Non Domestiche**

CAT	Sotto CAT	CATEGORIA E SOTTOCATEGORIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
101	0	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
	1	Associazioni senza scopo di lucro, enti di assistenza, beneficenza e Onlus
	2	Scuole pubbliche e private, scuole professionali, scuole di ballo
	3	Autoscuole
	4	Locali parrocchiali, ludoteche
	5	Musei, Gallerie d'arte, pinacoteche
	6	Attività ricreative: sale da ballo, spettacolo, musica e simili senza bar ristoro
102	0	CINEMATOGRAFI E TEATRI
	1	Cinema
	2	Teatri
	3	Locali destinati a congressi, convegni, conferenze
103		AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
	1	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli
	2	Magazzino deposito e/o stoccaggio in genere senza vendita
	3	Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
104		CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
	1	Campeggi
	2	Impianti sportivi e palestre
	3	Distributori di carburante
105		STABILIMENTI BALNEARI
106		ESPOSIZIONI COMMERCIALI
	1	Esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili
	2	Autosaloni
	3	Esposizioni e vendita di materiali edili, Showroom,
	4	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati
107	0	ALBERGHI CON RISTORANTE
	1	Alberghi, residenze turistico alberghiere
	2	Agriturismi
108	0	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, B&B E AFFITTACAMERE
	1	Alberghi, ostelli, motel
	2	Affittacamere, case e appartamenti per vacanze
	3	Foresterie
	4	Bed and Breakfast in forma imprenditoriale
109	0	CASE DI RIPOSO E COLLETTIVITÀ, CASERME
	1	Case di cura e riposo
	2	Caserme, Carceri
	3	Colonie
	4	Collegi e istituti privati di educazione
	5	Seminari, Convitti
	6	Collettività e convivenze in genere

Regolamento per l'applicazione della TARI Puntuale

110	1	OSPEDALI
	2	Ospedali
	3	Cliniche mediche private
111	0	UFFICI, AGENZIE
	1	Enti pubblici
	2	Studi e uffici artistici e terziari in genere (Fotografo)
	3	Ambulatori e laboratori di analisi
112	0	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROFESSIONALI
	1	Istituti bancari di credito
		Studi e uffici professionali
113	0	COMMERCIO AL MINUTO, NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI, COMPRESI BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO
	1	Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini
	2	Negozi di abbigliamento
	3	Negozi di ferramenta
	4	Negozi di articoli casalinghi e per la persona
	5	Negozi di pelletterie e calzature
	6	Esercizi commerciali in genere non altrove classificati
114	0	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
	1	Edicole
	2	Tabaccherie, Ricevitorie
	3	Farmacie, Parafarmacie
	4	Erboristerie
115	0	NEGOZI PARTICOLARI QUALI, ANTIQUARIATO, TENDE E TESSUTI, TAPPETI ETC
	1	Antiquariato
	2	Tende, tappeti, tessuti per arredamento
	3	Mercerie e filati
	4	Articoli fotografia e ottica
116	0	BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI
	1	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
117	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
	1	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste
	3	Servizi di cura per gli animali da compagnia
	4	Tatuatori
118	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE DI DIMENSIONI RIDOTTE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
	1	Attività artigianali tipo lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte
	2	Elettricista
	3	Tipografia
	4	Lavanderie a secco e a gettoni
	5	Vetreria
	6	Tappezziere
	7	Sartoria
	8	Calzoleria
	9	Lavorazione materiali lapidei
	10	Riparazione elettrodomestici e simili

Regolamento per l'applicazione della TARI Puntuale

119	0	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
	1	Laboratori meccanici
	2	Elettromeccanici
	3	Elettrauti, carrozzerie, autofficine, gommisti
120	0	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
	1	Attività industriali
	2	Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori
	3	Cantina vinicola
	4	Caseifici
121	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (PANIFICI, DISTILLERIE, AZIENDE AGRICOLE, CERAMISTI, ETC.)
	1	Panifici e simili con laboratori di produzione
	3	Produzione, trasformazione, confezionamento prodotti ortofrutticoli
	4	Laboratori di pasticceria e pasta fresca, gelateria
	6	Attività artigianali di produzione di beni specifici
	9	Laboratori odontotecnici
122	0	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
	1	Ristoranti
	2	Trattorie -Osterie - Tavole Calde - Pub
	3	Pizzerie
	5	Attività rientranti nel comparto della ristorazione con somministrazione
123	0	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE
	1	Mense, Birrerie, Hamburgerie, Piadinerie
	3	Fornitura di pasti preparati (catering)
	4	Rosticcerie, gastronomie, Friggitorie
	5	Pizze a Taglio
124	0	BAR, CAFFÈ
	1	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie
	2	Sale da tè
	3	Yogurterie
125	0	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
	1	Supermercati di generi alimentari
	2	Esercizi di vendita alimentari in genere
	3	Negozi vendita prodotti pane e pasta fresca
	4	Macellerie, pollerie, salumerie
	5	Negozi di prodotti lattiero caseari
	6	Forni con laboratorio e vendita
126	0	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
	1	Plurilicenze alimentari e/o miste
	2	Mini market non alimentari ed alimentari
	3	Locali per vendita vino, liquori, bevande alcoliche dettaglio/ingrosso
	4	Articoli per l'agricoltura, sementi, fertilizzanti e simili
	5	Locali vendita delle serre florovivaistiche
	6	Vendita prodotti per animali
	7	Distributori automatici

Regolamento per l'applicazione della TARI Puntuale

127	0	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
	1	Negozi di frutta e verdura
	2	Pescherie
	3	Esercizi di vendita fiori
128	0	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
	1	Ipermercati di generi misti (superficie superiore a 2.500 mq.)
129	0	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
	1	Banchi di mercato di generi alimentari
130	0	DISCOTECHES, NIGHT CLUB
	1	Night Club
	2	Discoteche
	3	Club privati
	5	Attività ricreative, spettacoli, musica e simili anche all'aperto